Nella causa promossa dalla

Società in accomandita semplice Macchiorlati Dalmas & Figli, con sede in Torino, in persona del suo amministratore Sig. Dalmas Antonio Macchiorlati,

assistita dall'avv. Antonio Astolfi, del Foro di Milano e patrocinante in Cassazione, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arendt, rue Willy Goergen 6,

ricorrente.

contro

l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Italo Telchini, in qualità di agente, assistito dall'avv. Prof. Piero Ziccardi, Ordinario dell'Università di Milano e patrocinante in Cassazione,

e con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto:

l'annullamento, la revoca o la modificazione della decisione individuale del 14 novembre 1962 con la quale l'Alta Autorità ha ingiunto alla ricorrente di pagare Lit. 7.000.000,— per maggiorazioni di mora sui prelievi dovuti per gli anni 1953-1960.

LA CORTE

composta dai Signori:

A. M. Donner, Presidente,

Ch. L. Hammes (relatore) e A. Trabucchi, Presidenti di Sezione.

L. Delvaux, R. Rossi, R. Lecourt e W. Strauss, giudici,

Avvocato generale: K. Roemer,

Cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

La ricorrente (in prosieguo designata « Macchiorlati »), la quale è una piccola impresa familiare, fino al 1958 inviò solo sporadicamente all'Alta Autorità dichiarazioni relative alla sua produzione soggetta al prelievo in forza delle decisioni 2-52, 3-52 del 23 dicembre 1952 (G.U., p. 3 e 4/52), modificate e completate dalle decisioni n. 29-55 del 3 novembre 1955 (G.U., p. 905/55) e 31-55 del 19 novembre 1955 (G.U., p. 906/55).

In esito a lunghe trattative con la Macchiorlatti, il 13 febbraio 1959 l'Alta Autorità adottava nei suoi confronti una decisione esecutoria con la quale le ingiungeva di pagare Lit. 21.541.543,— di cui Lit. 16.060.945,— di prelievo e Lit. 5.480.598,— di maggiorazioni di mora.

L'8 aprile 1959 la Macchiorlati impugnava detta decisione dell'Alta Autorità (causa 22-59).

Avendo essa successivamente rinunziato agli atti, con ordinanza 12 maggio 1960 la Corte disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.

Dopo lunghe discussioni, svoltesi sia per corrispondenza sia oralmente presso gli uffici dell'Alta Autorità, la Macchiorlatti saldava gli arretrati del prelievo sino a tutto febbraio 1960, chiedendo però al tempo stesso che le fossero condonate le maggiorazioni di mora.

Con lettera del 18 giugno 1962 l'Alta Autorità comunicava alla Macchiorlati che, in parziale accoglimento della sua richiesta, le maggiorazioni di mora erano state ridotte da Lit. 9.334.514,—(importo che esse avevano nel frattempo raggiunto) a Lit. 7.000.000,—e ne chiedeva l'immediato pagamento.

Persistendo la Macchiorlatti a chiedere il totale condono delle maggiorazioni, il 14 novembre 1962 l'Alta Autorità adottava a suo carico una decisione individuale esecutoria per l'importo di Lit. 7.000.000,—; essa veniva notificata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta al destinatario il 1º dicembre 1962.

Il 7 gennaio 1963 la Macchiorlati ha proposto il presente ricorso.

II — Le conclusioni delle parti

La ricorrente ha concluso che la Corte voglia:

- in via principale, dichiarare nulla e improduttiva di giuridici effetti l'impugnata decisione;
- in via subordinata, revocare la decisione impugnata e disporre il condono delle maggiorazioni di mora;
- in via di ulteriore subordine, modificare la decisione impugnata, disponendo un'adeguata riduzione delle maggiorazioni di mora;
- porre a carico della convenuta le spese e gli onorari del giudizio:

La convenuta ha concluso per la reiezione di tutte le domande proposte dalla ricorrente, in quanto inammissibili o comunque infondate, e per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese o degli onorari di causa.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

La ricorrente non si limita ad impugnare direttamente, in forza degli articoli 33 e 36, la decisione individuale del 14 novembre 1962, ma eccepisce anche, a norma dell'articolo 36, terzo comma, l'illegittimità, sia della decisione individuale del 13 febbraio 1959, sia delle decisioni generali 2-52 e 3-52, come modificate con decisioni generali 29-55 e 31-55 in quanto costituenti il fondamento della decisione individuale del 14 novembre 1962.

A - CIRCA LA DECISIONE INDIVIDUALE 14 NOVEMBRE 1962

Azione d'annullamento basata sull'articolo 33 del Trattato.

1. Difetto e insufficienza di motivazione

La ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, assume che le decisioni dell'Alta Autorità adottate in forza dell'articolo 92 devono contenere il computo esatto e particolareggiato della pretesa pecuniaria per la quale costituiscono titolo esecutivo.

Il provvedimento stesso dovrebbe infatti poter essere sottoposto al controllo giurisdizionale e dovrebbe quindi contenere tutti gli elementi necessari e sufficienti a consentire la valutazione del suo fondamento giuridico e di fatto.

La decisione impugnata si limiterebbe invece a dichiarare sic et simpliciter l'obbligo della ricorrente di corrispondere Lit. 7.000.000,- senza specificare nel testo la causale della pretesa, né il periodo al quale essa si riferisce; quant'è detto nelle premesse non potrebbe considerarsi sufficiente in proposito.

La semplice enumerazione delle decisioni emanate in materia di prelievo e l'elenco cronologico della corrispondenza scambiata fra le parti non potrebbero essere considerati come una motivazione. La convenuta ribatte che la decisione impugnata costituisce il punto di arrivo di un complesso procedimento, seguito in applicazione dell'articolo 36, primo comma, nel corso del quale l'Alta Autorità, mediante atti notificati al debitore, ha via via posto in essere un'adeguata documentazione della pretesa fatta valere. La decisione sarebbe completata dagli atti che la precedono e che ne costituiscono la premessa (parecchi dei quali sono stati prodotti nella causa 22-59).

La Corte sarebbe quindi in grado di esercitare il più ampio controllo sulla decisione impugnata.

A proposito del difetto di motivazione la *ricorrente* rileva che l'articolo 6 della decisione 3-52, integrato dalla decisione 29-55, le dà diritto di chiedere all'Alta Autorità il condono, totale o parziale, delle maggiorazioni di mora; la convenuta sarebbe stata quindi tenuta a motivare il rifiuto di concedere la remissione totale.

L'Alta Autorità avrebbe dovuto del pari indicare i motivi che l'hanno indotta a ridurre la maggiorazioni a Lit. 7.000.000,—.

La motivazione costituirebbe il presupposto dell'esercizio del potere discrezionale attribuito all'Alta Autorità in materia di condono delle maggiorazioni di mora.

La mancanza assoluta di motivazione su questo punto renderebbe nulla la decisione impugnata.

La convenuta ribatte che la decisione impugnata è più che adeguatamente motivata dall'ultimo considerando, nel quale viene fatta menzione dell'acquiescenza dell'impresa.

Nella decisione impugnata non si dovrebbero quindi motivare i criteri seguiti nel commisurare la remissione, criteri perfettamente noti alla ricorrente, ma unicamente l'ingiunzione esecutoria di pagamento. A questo proposito sarebbe sufficiente l'ultimo considerando, nel quale si dà atto che la ricorrente è venuta meno all'impegno formale di presentare un piano dei pagamenti.

La ricorrente contesta di aver assunto un impegno del genere e rileva che non vi è alcuna decisione la quale la obblighi a presentare un piano dei pagamenti.

Secondo la stessa Alta Autorità, la decisione del 1959 sarebbe stata comunque sostituita da un atto che non aveva natura di decisione formale e che ha fissato le scadenze dei pagamenti. Se il fatto di non aver presentato un piano dei pagamenti poteva giustificare la decisione con la quale sono state fissate le maggiorazioni di mora, l'esecuzione di questo piano priverebbe per contro l'Alta Autorità del diritto di esigere le maggiorazioni stesse.

La convenuta assume d'altra parte che le maggiorazioni di mora hanno natura prevalente d'interesse moratorio, soprattutto quando, come nella specie, sono stabilite in misura corrispondente a quella degli usuali interessi bancari.

La motivazione sarebbe quindi implicita; essa dovrebbe essere esplicita soltanto qualora le maggiorazioni fossero stabilite in misura tale da avere carattere di sanzione oppure ove venissero ridotte al punto da implicare la rinunzia agli interessi moratori.

Su questo punto la *ricorrente* replica che le maggiorazioni di mora costituiscono una vera e propria sanzione ai sensi dell'articolo 36: la loro aliquota massima è infatti di gran lunga superiore a qualsiasi ragionevole tasso di interesse; la loro determinazione è lasciata alla discrezione dell'Alta Autorità e dev'essere quindi proporzionata alla natura e alla gravità dell'inadempienza; esse, infine, colpiscono le imprese che non abbiano comunque osservato le decisioni adottate dall'Alta Autorità, in esecuzione dell'articolo 50 del Trattato.

2. Violazione dell'articolo 6 della decisione 3-52 in quanto norma relativa all'applicazione del Trattato

La ricorrente rileva che nel conteggio particolareggiato delle penalità di mora, comunicatole dall'Alta Autorità con lettera del 26 aprile 1961, gli arrotondamenti sono stati effettuati tutti per eccesso; l'Alta Autorità avrebbe quindi ecceduto, sia pure in misura minima, dall'aliquota di maggiorazione dell'1 % fissata dall'articolo 6 della decisione generale 3-52.

Questa censura, di scarso rilievo sotto l'aspetto materiale, avrebbe tuttavia grande importanza giuridica, giacché verte sulla violazione di un obbligo.

Secondo la *convenuta*, la questione sollevata dalla ricorrente sarebbe di entità assolutamente trascurabile; il condono di una parte notevole delle maggiorazioni di mora andrebbe considerato come una compensazione più che sufficiente.

3. Sviamento di potere per non avere l'Alta Autorità condonato le maggiorazioni di mora, come convenuto

La ricorrente assume ed offre di provare mediante testimoni che il 21 aprile 1960, nel corso di un incontro fra i suoi rappresentanti e funzionari dell'Alta Autorità, si era addivenuti ad una transazione: la ricorrente avrebbe accettato di rinunziare agli atti nella causa 22-59, di regolare gli arretrati e di adempiere regolarmente in futuro i suoi obblighi; dal canto suo l'Alta Autorità avrebbe concesso la remissione totale delle maggiorazioni di mora. La violazione di questa transazione dovrebbe implicare l'annullamento della decisione impugnata.

La convenuta ribatte anzitutto che la ricorrente non illustra le ragioni che la inducono a configurare quale sviamento di potere la contraddizione fra la decisione impugnata e l'asserito amichevole componimento.

I documenti già acquisiti alla causa proverebbero infatti non essere intervenuto alcun accordo del genere di quello asserito dalla ricorrente. Ciò emergerebbe in ispecie dalla mancata conferma scritta da parte dell'Alta Autorità, dell'asserzione contenuta nella lettera della ricorrente in data 30 aprile 1960; dalla lettera del Servizio giuridico, in data 6 maggio 1960, contenente una netta smentita di detta asserzione e infine dal fatto che, con lettere dell'11 maggio 1960 e del 20 febbraio 1962, la ricorrente ha nuovamente chiesto la remissione delle maggiorazioni di mora senza alcun accenno all'asserita transazione che avrebbe implicato il condono.

B — CIRCA LA DECISIONE INDIVIDUALE 13. FEBBRAIO 1959 IN QUANTO FONDAMENTO DI QUELLA DEL 14 NOVEMBRE 1962

1. Sulla ricevibilità

L'Alta Autorità assume che la domanda diretta contro la decisione individuale del 13 febbraio 1959 è inammissibile, sia ai sensi dell'articolo 33, sia ai sensi dell'articolo 36. Con riguardo all'articolo 33, la domanda sarebbe inammissibile tanto sotto l'aspetto processuale, per essere decorso il termine d'impugnazione, quanto sotto quello sostanziale, per avere la ricorrente rinunziato agli atti del precedente processo ed aver dato esecuzione (almeno parzialmente) alla decisione. Essa sarebbe del pari inammissibile ai sensi dell'articolo 36, terzo comma, posto che questo troverebbe applicazione solo nei riguardi di decisioni generali, non già di decisioni individuali non più impugnabili.

Secondo la giurisprudenza della Corte la ricorrente potrebbe denunciare soltanto l'illegittimità della decisione generale sulla quale si basa la decisione individuale impugnata. Non sarebbe lecito trarre i motivi di impugnazione di una decisione individuale dalla presunta illegittimità di altra decisione individuale non impugnata.

Il sistema instaurato dal Trattato non avrebbe soltanto lo scopo di garantire alle imprese una certa tutela giurisdizionale, ma mirerebbe anche alla certezza del diritto, nel senso che le situazioni giudizialmente definite, anche se a seguito di mancato o esaurito esercizio del diritto d'impugnazione, non possano essere ulteriormente poste in discussione. Dall'articolo 33 si evincerebbe che le decisioni individuali non impugnate entro il termine, quelle impugnate con ricorso successivamente abbandonato, oppure impugnate ma con esito sfavorevole, sono definitive e fanno stato tra le parti a tutti gli effetti.

D'altronde, la decisione 13 febbraio 1959 costituirebbe il fondamento della decisione 14 novembre 1962 soltanto in quanto essa determina l'importo dovuto dall'impresa, ma non sarebbe

la fonte giuridica dell'obbligo di pagare il quale deriverebbe dall'inadempienza alle decisioni generali relative al prelievo ed alle maggiorazioni di mora. La decisione del 1959 che ha contestato all'impresa l'inadempienza non è stata annullata; essa sancirebbe quindi definitivamente fra le parti l'avvenuta inadempienza. La nuova decisione individuale non farebbe che trarre le conseguenze dal carattere definitivo della precedente decisione; essa avrebbe imposto le maggiorazioni di mora in base alle norme sancite da decisioni generali.

Le sole decisioni generali che la ricorrente può impugnare in quanto costituenti il fondamento della decisione individuale 14 novembre 1962, sarebbero perciò quelle che stabiliscono le modalità degli interessi moratori.

La ricorrente assume che l'articolo 36 va interpretato in modo estensivo e che, nel silenzio del Trattato, si deve ammettere che gli autori di questo non hanno voluto limitare l'eccezione d'illegittimità alle sole decisioni generali.

Ai sensi dell'articolo 36, terzo comma, affinché si possa eccepire l'illegittimità di un provvedimento anteriore, non più impugnabile per decorrenza del termine di cui all'articolo 33, sarebbe necessario e sufficiente che esso sia una decisione e costituisca il necessario presupposto della successiva decisione individuale impugnata.

Nella specie, la decisione 14 novembre 1962 non potrebbe esistere né giustificarsi senza la decisione 13 febbraio 1959, relativa all'ammontare dei prelievi arretrati ed alla durata della mora.

2. Nel merito

Secondo la *ricorrente*, la commisurazione delle penalità di mora è basata sul conteggio contenuto nella decisione individuale 13 febbraio 1959; questa sarebbe fondata sull'accertamento d'ufficio della produzione imponibile per il periodo aprile-ottobre 1958.

Tale accertamento sarebbe illegittimo e arbitrario; l'Alta Autorità non avrebbe infatti reso noti alla ricorrente i criteri applicati. Essa l'avrebbe fatto solo nel controricorso della causa 22-59; in tale occasione sarebbe emerso che l'Alta Autorità si era limitata a calcolare la media del periodo quinquennale precedente, aumentandola di una piccola percentuale.

Ove non si voglia incorrere in uno sviamento di potere, all'accertamento d'ufficio non si potrebbe provvedere mediante semplici calcoli statistici o matematici che prescindano dalla realtà economica e sociale; l'Alta Autorità avrebbe dovuto disporre verifiche, ispezioni o controlli ai sensi dell'articolo 47.

Secondo la giurisprudenza della Corte, pure in caso di accertamento d'ufficio l'Alta Autorità dovrebbe rendere noti al debitore le modalità ed i criteri seguiti per calcolare il debito. I risultati dei calcoli sarebbero poi ben lontani dai dati effettivi della produzione.

L'Alta Autorità si limita a ribattere che nella sentenza 9-56 Meroni & Co., S.p.A. c/Alta Autorità; Racc. IV, p. 9) e nella sentenza 36, 37, 38, 40 e 41-58 (S.I.M.E.T. e altri c/Alta Autorità; Racc. V, p. 321), la Corte ha riconosciuto la legittimità dell'accertamento d'ufficio

C — CIRCA LE DECISIONI GENERALI CHE HANNO ISTITUITO IL PRELIEVO

1. Sulla ricevibilità

L'Alta Autorità assume che la preclusione ad impugnare la decisione individuale del 1959 implica l'inammissibilità dei mezzi diretti contro le decisioni generali sulle quali detto provvedimento è fondato; che i mezzi fatti valere avverso le decisioni generali non avrebbero attinenza alla decisione del 14 novembre 1962; questa si limiterebbe ad imporre delle maggiorazioni di mora per il tardivo adempimento dell'obbligo di corrispondere il prelievo, obbligo sancito dalle decisioni generali. Sarebbe precluso alla

ricorrente di contestare tale obbligo, soprattutto in quanto vi ha adempiuto senza riserve.

La ricorrente ribatte che l'applicazione delle maggiorazioni di mora è giustificata appunto dall'inadempienza all'obbligo di versare il prelievo.

La decisione 14 novembre 1962, che ha stabilito l'ammontare delle maggiorazioni, si fonderebbe quindi necessariamente sulle decisioni generali in materia di prelievo e sul loro preteso inadempimento.

I motivi dedotti contro le decisioni generali sarebbero di conseguenza ammissibili.

L'Alta Autorità sostiene d'altro lato che le imprese non avrebbero alcun interesse ad impugnare l'articolo 6 della decisione generale 3-52. Questa disposizione costituirebbe l'applicazione, in materia di prelievo, dell'articolo 50, n. 3, del Trattato, il quale attribuisce all'Alta Autorità il potere di imporre alle imprese che non osservino le decisioni da essa adottate in forza di detto articolo, maggiorazioni di non oltre il 5 % per trimestre di ritardo, ossia dell'1,66 % circa al mese.

La criticata disposizione, col fissare l'aliquota delle maggiorazioni di mora al solo 1 % al mese e col prevedere per l'Alta Autorità la facoltà di rimettere interamente o in parte dette maggiorazioni, apporterebbe alla norma dell'articolo 50, n. 3, una deroga nel senso di autolimitare i più ampi poteri che il Trattato attribuisce all'Alta Autorità.

La *ricorrente* ribatte che le imprese hanno sempre interesse a che l'Alta Autorità, nelle sue decisioni generali, rispetti le garanzie loro offerte dal Trattato, nella specie dall'articolo 36, primo comma.

2. Nel merito

a) Violazione dell'articolo 50, .n 1

La *ricorrente* assume che l'articolo 50, n. 1, enumera in modo limitativo e specifico le spese che devono essere coperte coi

proventi del prelievo; l'Alta Autorità non avrebbe quindi il potere di fissarne l'aliquota ad un livello tale da consentirle di coprire altre spese o di costituire e mantenere fondi di garanzia o riserve speciali. L'aliquota del prelievo non sarebbe stata cionondimeno adeguata all'esclusiva copertura delle spese previste dall'articolo 50, n. 1.

Dai bilanci dell'Alta Autorità risulterebbe che, per coprire spese non previste dall'articolo 50, essa ha prelevato dalle imprese la somma di 153,87 milioni di unità di conto. Se non si fossero costituiti il fondo di garanzia e la riserva speciale, le imprese avrebbero potuto essere esentate dal prelievo per almeno sei anni, giacché l'Alta Autorità avrebbe avuto a sua disposizione fondi più che sufficienti per far fronte alle proprie spese.

Nessun principio giuridico né alcuna norma del Trattato giustificherebbero la creazione del fondo di garanzia, il quale sarebbe preordinato unicamente a determinati fini politici dell'Alta Autorità; la sua destinazione sarebbe del resto contraria ai principi fondamentali del Trattato, non avendo l'Alta Autorità il potere di esigere da determinate imprese somme rilevanti onde garantire prestiti concessi ad altre imprese.

La creazione della riserva speciale sarebbe ancor meno legittima e non potrebbe trovare giustificazione né fondamento nel Trattato, indipendentemente dalla sua effettiva destinazione (l'Alta Autorità potrebbe del resto servirsene in qualsiasi eventualità).

Su questo punto l'Alta Autorità si richiama a quanto essa ha dedotto nelle cause riunite 41 e 50-59 (Hamborner Bergbau A G e Fr. Thyssen Bergbau A G c/Alta Autorità, Racc. VI, p. 959) ed alle conclusioni dell'avvocato generale nelle stesse cause.

b) Violazione dell'articolo 50, n. 2

La *ricorrente* ricorda che l'articolo 50, n. 2, dispone che le modalità di « accertamento e di riscossione » del prelievo vanno stabilite dall'Alta Autorità con decisione generale « da adottarsi sentito il Consiglio ».

La decisione 2-52 e la decisione 3-52 disciplinerebbero la stessa materia, ossia le modalità di accertamento e di riscossione del prelievo. La decisione 3-52 stabilirebbe l'aliquota del prelievo, i consumi che servono per calcolare le detrazioni, il listino base ed infine la misura delle maggiorazioni di mora, cioè appunto gli elementi che costituiscono i presupposti dell'accertamento e della riscossione del prelievo. Essa avrebbe dovuto quindi essere adottata dopo sentito il Consiglio.

Di ciò non vi sarebbe cenno nella motivazione.

I documenti prodotti dall'Alta Autorità proverebbero che la decisione 3-52 (come del resto la decisione 2-52) è stata adottata senza che il Consiglio sia stato validamente sentito.

L'Alta Autorità sarebbe stata comunque tenuta a dar atto nel preambolo della decisione che il Consiglio era stato sentito. Non avendolo fatto, essa sarebbe incorsa in una violazione di forme essenziali.

L'Alta Autorità ribatte, producendo a sostegno dei documenti, che, anche se la decisione 3-52 non indica che il Consiglio è stato sentito, ciò non significa che questo non sia stato consultato sul complesso della materia disciplinata dalle decisioni 2-52 e 3-52.

Dal punto di vista formale, l'articolo 50, n. 2, imporrebbe di sentire il Consiglio soltanto in merito alle modalità di accertamento e di riscossione del prelievo; questo problema essendo stato definito dalla decisione 2-52, la menzione che il Consiglio è stato sentito figurerebbe logicamente solo in detta decisione.

Se ciò concretasse un vizio di forma, la Corte non avrebbe mancato di rilevarlo d'ufficio in precedenti giudizi.

c) Violazione dell'articolo 47

La ricorrente lamenta che l'articolo 4 della decisione 2-52 (come modificato con decisione 31-55) abbia posto dei limiti così

ampi all'accertamento d'ufficio da doversi ritenere violato l'articolo 47

Questo autorizzerebbe l'Alta Autorità a raccogliere le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti ed a far compiere le opportune verifiche; essa non potrebbe però effettuare calcoli ipotetici basati su medie statistiche o su discutibili previsioni di incrementi produttivi.

Nell'applicazione del Trattato non sarebbe quindi concepibile un procedimento di accertamento d'ufficio sic et simpliciter; esso dovrebbe seguire norme rigorose, essere basato su dati obiettivi verificati ed acquisiti dall'Alta Autorità ed essere preceduto da una decisione, destinata all'interessato, con la quale vengano chieste le necessarie informazioni.

L'Alta Autorità avrebbe tuttavia illegittimamente proceduto all'accertamento d'ufficio della produzione imponibile della ricorrente per il periodo aprile-ottobre 1958.

La convenuta ribatte che la Corte ha già riconosciuto la legittimità del principio dell'accertamento d'ufficio.

d) Violazione dell'articolo 36, primo comma

La ricorrente rileva che, a norma dell'articolo 36, primo comma, l'Alta Autorità, prima d'infliggere una sanzione pecuniaria o di fissare una penalità di mora, deve mettere l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni.

Ad onta di ciò, l'articolo 6 della decisione 3-52, completato nella decisione 29-55, fisserebbe l'entità della maggiorazione per penalità di mora in modo indiscriminato; esso sostituirebbe ad una valutazione discrezionale, da effettuarsi dopo aver consentito all'interessato di esercitare il proprio diritto soggettivo di difesa, una determinazione matematica che può subire delle attenuazioni solo dopo che la sanzione è stata inflitta.

Il sistema dell'articolo 36 sarebbe stato quindi capovolto: l'impresa non ha più il diritto di formulare le sue difese prima

di subire la sanzione; bensì le viene inflitta automaticamente una sanzione fissa e immutabile, che potrà essere eventualmente condonata o ridotta, a richiesta dell'interessato. Ciò sarebbe tanto più grave in quanto le decisioni dell'Alta Autorità in questa materia sono esecutorie.

L'Alta Autorità fa carico alla ricorrente di valersi di un artificio dialettico, consistente nel considerare separatamente la disposizione che limita all'1 % le maggiorazioni di mora e quella che consente all'Alta Autorità di condonarle in tutto o in parte.

La decisione generale impugnata non impedirebbe affatto all'Alta Autorità di mettere l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni, in conformità all'articolo 36, primo comma, sull'entità delle maggiorazioni richiestegli. Solo in un secondo tempo, nel pieno esercizio dei suoi poteri discrezionali, limitati del resto a favore del debitore (in ispecie dall'abbassamento del limite massimo di maggiorazione rispetto a quello consentito dall'articolo 50, n. 3, del Trattato) essa stabilirebbe se la maggiorazione sia dovuta in tutto o in parte e ne fisserebbe l'ammontare definitivo.

La decisione 14 novembre 1962 sarebbe d'altronde incomprensibile ove non fosse stato puntualmente esperito il procedimento di cui all'articolo 36, primo comma.

Il sistema istituito con la decisione generale 3-52 non violerebbe quindi l'articolo 36, primo comma, né attribuirebbe all'Alta Autorità poteri che quest'articolo non le conferisce.

D - CIRCA L'AMMONTARE DELLE PENALITÀ DI MORA :

La ricorrente rileva che Lit. 7.000.000,— di penalità su un totale di Lit. 21.000.000,— di prelievo arretrato, corrispondono a circa il 30 % del capitale. Un'attenta valutazione delle circostanze di fatto, della natura dell'inadempienza e delle possibili conseguenze della sanzione, avrebbe dovuto indurre l'Alta Autorità a condonare le penalità di mora o a ridurle in misura adeguata; data la particolare situazione della ricorrente, la sanzione inflittale rischierebbe di pregiudicare gravemente la sua capacità finanziaria e produttiva.

La convenuta oppone di aver tenuto conto, nello stabilire le maggiorazioni moratorie, del disordine amministrativo e delle difficoltà finanziarie lamentate dalla ricorrente. Nella decisione impugnata l'ammontare dovuto sarebbe infatti stato ridotto ad un livello che coincide con quello del normale interesse bancario; sarebbe stato quindi applicato un criterio perequativo e non punitivo. Non vi sarebbe stato motivo di concedere all'impresa un trattamento di eccezionale favore; questo avrebbe del resto costituito violazione del principio fondamentale dell'uguaglianza delle imprese di fronte agli oneri comunitari.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

IN DIRITTO

A — Su quanto riguarda la forma

Nessuna eccezione è stata sollevata sulla regolarità formale degli atti di causa né vi è luogo di fare al riguardo rilievi d'ufficio.

B - Nel merito

I — SULL'ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE INDIVIDUALE DEL 14 NOVEMBRE 1962

Vanno anzitutto esaminati i mezzi denunciati dalla ricorrente, ai sensi dell'articolo 33 del Trattato C.E.C.A., a sostegno delle sue conclusioni principali che mirano all'annullamento della decisione individuale del 14 novembre 1962. Essa assume in primo luogo che la decisione impugnata è viziata da violazione di forme essenziali per assenza o insufficienza della motivazione prescritta dall'articolo 15, primo comma, del Trattato.

È pacifico in causa che nella decisione impugnata non figura alcuna precisa indicazione sulla commisurazione dell'importo dovuto né sul conteggio delle maggiorazioni di mora cui ha tratto il provvedimento adottato a carico della ricorrente mentre, secondo il diritto e secondo i dettami di questa Corte, la motivazione delle decisioni deve permettere non solo agli interessati di conoscere gli elementi essenziali del ragionamento seguito dall'Alta Autorità bensì anche alla Corte di esercitare su di esse il sindacato giurisdizionale che il Trattato le affida.

Nella specie, la decisione impugnata non contiene alcun dato sul conteggio della pretesa pecuniaria resa eseguibile e così la Corte non ha modo di accertare quale interesse si sia effettivamente applicato né quale ne sia il carattere; solo un conteggio esatto e dettagliato dal quale risulti chiaramente l'importo delle maggiorazioni di mora dovute dalla ricorrente sui prelievi afferenti alla sua produzione di acciaio negli anni dal 1953 al 1960 inclusi, poteva consentire il controllo giurisdizionale sulla legale giustificazione del provvedimento esecutivo. Se anche la ricorrente può aver avuto conoscenza dei vari elementi del suo debito, attraverso gli atti precedentemente notificatigli dall'Alta Autorità, tale conoscenza non proviene per nulla dalla decisione impugnata.

Ai sensi dell'articolo 15, primo comma del Trattato le decisioni dell'Alta Autorità devono essere motivate; il riferimento ad atti anteriori non può considerarsi come l'adempimento di tale obbligo e del resto la decisione impugnata non contiene alcun esplicito riferimento a tali atti. Essa non consente quindi alla Corte di controllare l'esattezza dell'importo preteso per maggiorazioni di mora, né la fondatezza e la misura della parziale riduzione concessa.

Il mezzo di violazione di forme essenziali, nella specie dell'obbligo dell'Alta Autorità di motivare le decisioni, risulta fondato e la decisione impugnata va pertanto annullata.

II - LE SPESE

La parte convenuta, essendo rimasta soccombente, le spese giudiziali van poste a suo carico.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli articoli 14, 15, 33, 36, 49 e 50 del Trattato C.E.C.A.;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.;

Visto il Regolamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;

LA CORTE

disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

- 1º La decisione individuale esecutiva emanata dall'Alta Autorità il 14 novembre 1962 nei confronti della ricorrente è annullata,
- 2º Le spese di causa son poste a carico della predetta Alta Autorità.

Così deciso a Lussemburgo, il 16 dicembre 1963.

Donner

HAMMES

DELVAUX

Rossi

LECOURT

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 16 dicembre 1963.

Il Cancelliere

Il Presidente

A. VAN HOUTTE

A. M. Donner